

OGGETTO : D.C.R. 27 settembre 2007, n°42 - art. 19, comma 2 – Provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Modifica alla D.G.R. 1317 del 5 dicembre 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

CONSIDERATO che lo stesso Decreto prevede, all'art. 121, comma 3, che il Piano di tutela delle acque deve contenere, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza dello stesso decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

CONSIDERATO che lo stesso Decreto prevede, all'art. 95, comma 5, che le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le autorizzazioni in atto sul medesimo corpo idrico e che sulla base di questo censimento provvedono, ove necessario, alla revisione del censimento disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative finalizzate alla tutela quantitativa della risorsa e all'equilibrio del bilancio idrico;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007, n. 42 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/99 e s.m.i.;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali “*Aree sottoposte a tutela quantitativa e le relative misure di salvaguardia*” che prevede, nelle aree sottoposte a tutela quantitativa individuate con Deliberazione di Giunta, la definizione dei provvedimenti da adottare tenuto conto delle risultanze dei bilanci idrici definiti dalle Autorità di Bacino;

RILEVATO che dalle risultanze degli studi effettuati dalle Autorità dei Bacini Regionali del Lazio e dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere emerge che il bilancio dei sistemi idrogeologici vulcanici e in particolare dei Colli Albani risulta in varia misura alterato dai prelievi, con preoccupanti effetti sulla quantità e qualità della risorsa idrica e che l'attuale regime dei prelievi sta

determinando un fenomeno di progressivo abbassamento dei livelli idrometrici dei laghi Albano e di Nemi, con grave danno ambientale;

RILEVATO altresì che nel sistema idrogeologico dei Colli Albani l'entità degli squilibri tra disponibilità della risorsa e prelievi è tale da determinare situazioni di rischio sia per gli approvvigionamenti idrici per il consumo umano e le attività agricole e produttive, sia per le componenti ambientali legate alle portate sorgive nei corsi d'acqua determinate dal deflusso dell'acquifero.

VISTA la DGR n. 1317 del 5 dicembre 2003 *“Individuazione e classificazione delle aree a regime idraulico ed idrogeologico alterato nell'ambito degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini. Presa d'atto delle misure di salvaguardia definite dall'Autorità dei bacini regionali e dall'Autorità di bacino del Fiume Tevere. Linee d'intervento e provvedimenti prioritari”* e in particolare il punto 4 *Disposizioni amministrative*, articoli 1 e 2.

RITENUTO necessario procedere all'identificazione delle aree a maggior criticità all'interno dell'ambito indicato dalla citata DGR 1317/2003;

RICHIAMATA la DGR n. 785 del 31/10/2006 che ratifica, tra l'altro, il *“Protocollo d'intesa stralcio per la tutela del bilancio idrico dei Colli Albani”*. Provvedimenti d'emergenza per la tutela dei laghi Albano di Castel Gandolfo e di Nemi, sottoscritto dalla Regione Lazio - Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Assessorato ai LL.PP., Assessorato all'Urbanistica, Assessorato al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie, Assessorato all'Agricoltura, dalla Provincia di Roma, dalla Provincia di Latina, dall'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere, dall'Autorità di Bacino Nazionale del Liri-Garigliano-Volturno, dall'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, dal Parco dell'Appia Antica e dal Parco dei Castelli Romani.

PRESO ATTO che nella citata DGR n. 785 del 31/10/2006 si è stabilito, tra l'altro, di impegnare le strutture Regionali e le Province competenti di cui al *“Protocollo d'intesa stralcio per la tutela del bilancio idrico nei Colli Albani”*, a completare in via prioritaria, entro l'anno 2009, la rimodulazione dei prelievi nelle *“aree critiche”* individuate nelle vigenti misure di salvaguardia del sistema acquifero recepite dalla DGR n.1317 del 5.12.2003.

PRESO ATTO che già nel *“Protocollo d'intesa stralcio per la tutela del bilancio idrico nei Colli Albani”* si sono identificati i seguenti obiettivi:

- a) la completa riorganizzazione in un'unica banca dati dei diversi archivi delle concessioni e delle autodenunce (Legge 275/93) residenti presso gli Uffici Regionali Decentrati (ex Genio Civile), l'Area Risorse Idriche della Regione Lazio, le Province e le Autorità di Bacino;
- b) l'esecuzione di confronti incrociati dei dati delle concessioni e delle autodenunce con il reale uso del territorio e l'idroesigenza stimata per l'individuazione dei settori su cui programmare ed eseguire sopralluoghi di verifica, con particolare riferimento alle *“aree critiche”*;

- c) la verifica in loco delle caratteristiche e dell'uso reale delle opere di captazione nelle aree critiche, dove risulta evidente la necessità di una rinegoziazione dei prelievi e/o la realizzazione di interventi strutturali di sostegno;
- d) la creazione e la gestione coordinata tra i diversi Uffici di uno specifico Sistema Informativo Territoriale delle Concessioni e Autorizzazioni al prelievo, con funzionalità multiple (archivio, gestione dei canoni, monitoraggio degli usi ecc.);
- e) la rimodulazione dei prelievi nelle aree critiche, basata su principi di risparmio idrico e uso ottimizzato delle risorse;
- f) la razionalizzazione della distribuzione delle fonti di approvvigionamento idropotabile anche mediante opportuni interventi strutturali;
- g) la razionalizzazione dello sfruttamento delle acque utilizzate nell'industria e in agricoltura in conformità con le reali esigenze colturali irrigue e dei cicli produttivi, nel rispetto delle esigenze di mantenimento degli equilibri idrodinamici delle acque superficiali e sotterranee;
- h) la creazione dello "sportello unico delle acque" residente presso la Regione e le Province, con il doppio scopo di facilitare le procedure burocratiche di rilascio delle concessioni e di consentire un costante controllo e monitoraggio delle risorse idriche e del loro uso;
- i) la realizzazione e l'attivazione della rete di monitoraggio quantitativo da integrare con quello qualitativo di competenza dell'ARPA Lazio.

CONSIDERATO che l'Area Concessioni Demaniali e Pianificazione Bacini Idrografici – Ufficio Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio ha provveduto a redigere un apposito progetto di Piano di Tutela Quantitativa del Sistema Idrogeologico dei Colli Albani, che costituisce un primo stralcio attuativo delle misure dirette alla tutela quantitativa della risorsa idrica di cui all'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.A.R.

RITENUTO necessario adottare provvedimenti per il perseguimento nell'area dei Colli Albani dei seguenti obiettivi:

- a. raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico del sistema idrogeologico;
- b. tutela del lago Albano di Castel Gandolfo e del lago di Nemi, nonché delle falde acquifere e dei corsi d'acqua ;
- c. soddisfacimento dei fabbisogni idrici per gli usi potabili e per gli usi produttivi e domestici degli abitanti e delle attività produttive .

RITENUTO indispensabile anticipare, in considerazione delle condizioni di estrema criticità del sistema idrogeologico dei Colli Albani, alcune misure con carattere di urgenza del suddetto Piano di Tutela Quantitativa del Sistema Idrogeologico dei Colli Albani modificando la DGR n. 1317 del 05 dicembre 2003;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;
all'unanimità

DELIBERA

Di adottare i seguenti provvedimenti per la tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani.

1. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione, i nuovi strumenti urbanistici comunali e i piani attuativi e/o particolareggiati o le varianti degli strumenti urbanistici comunali vigenti, che interessino aree ricadenti nell'ambito di applicazione come individuato nell'Allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione, devono obbligatoriamente contenere la seguente documentazione:
 - a) l'esame delle esigenze idriche diversificate per utilizzazioni e distinte per ciascuna area oggetto di pianificazione;
 - b) l'indicazione delle fonti utilizzabili per il soddisfacimento delle singole esigenze idriche, evidenziando specificamente i prelievi da falda e/o da corpi idrici superficiali;
 - c) la dichiarazione del gestore del servizio idrico integrato, circa la possibilità di soddisfare i fabbisogni previsti con la rete acquedottistica idropotabile;
 - d) una relazione tecnica con specifico riferimento:
 - alla riduzione della capacità di infiltrazione dei suoli e ai relativi interventi di mitigazione;
 - alla compatibilità degli eventuali prelievi da falda e/o da corpi idrici superficiali;
 - alle misure adottate per il conseguimento del risparmio idrico, compreso l'eventuale accumulo ed utilizzo di acque meteoriche e/o reflue.
2. La presentazione della documentazione di cui al punto 1 non è obbligatoria per le opere pubbliche.
3. Gli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico esprimono un parere obbligatorio sulla documentazione di cui al punto 1.
4. Nelle aree ricadenti nell'ambito di applicazione come individuato nell'allegato 1:
 - a) entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione, le autorità competenti per il rilascio delle concessioni all'uso di acque pubbliche completano il censimento delle utilizzazioni in atto e provvedono alla implementazione dello specifico Sistema Informativo Territoriale condiviso tra Regione, Province e Autorità di Bacino di competenza; al completamento del censimento, le suddette autorità procedono alla rimodulazione delle concessioni assentite e alla verifica di derivazioni o utilizzazioni di acque superficiali e sotterranee prive del provvedimento autorizzativo o concessorio, e ne dispongono la cessazione delle utenze abusive e l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 152/06;
 - b) i dati condivisi nel Sistema Informativo Territoriale di cui alla lettera a) contengono le informazioni minime descritte nella scheda allegata (Allegato 2, che fa parte integrante della presente deliberazione) e costituiscono il primo nucleo del Catasto regionale delle utilizzazioni in atto; le autorità concedenti sono tenute a trasferire le informazioni del Catasto regionale delle utilizzazioni in atto ai Comuni che ne facciano specifica richiesta ed alla banca dati del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.);
 - c) per l'acquisizione delle informazioni minime di cui alla lettera b), le autorità concedenti, qualora necessario, richiedono mediante lettera raccomandata AR le informazioni ai titolari delle opere. La mancata comunicazione delle informazioni richieste entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione comporta la decadenza del diritto alla derivazione e all'uso delle acque, a qualsiasi titolo.

- d) il Catasto regionale delle utilizzazioni in atto di cui alla lettera b) è aggiornato dalle Autorità concedenti con cadenza annuale.
 - e) trascorsi inutilmente i termini di cui alle lettere a) e c), la Regione attua le procedure sostitutive previste all'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26 e s.m.i, ai fini di procedere al censimento delle utilizzazioni in atto ed all'aggiornamento del Catasto regionale delle utilizzazioni in atto.
5. L'ufficio concedente può richiedere la documentazione tecnica necessaria per valutare l'effettivo fabbisogno idrico e il corretto uso delle acque superficiali e sotterranee derivate a qualsiasi titolo e procedere ad un eventuale revisione dei volumi concessi sulla base dei consumi ottenibili con l'adozione di migliori tecnologie. La mancata comunicazione della documentazione entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta comporta la decadenza del diritto alla derivazione e all'uso delle acque, a qualsiasi titolo.
6. In ciascuna area critica e nell'Area di protezione dei laghi come individuate nell'allegato 1:
- a) è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;
 - b) nelle more del completamento del censimento e della revisione delle utilizzazioni in atto, sono sospesi i provvedimenti di nuove concessioni per prelievi di acque superficiali o sotterranee;
 - c) nelle more del completamento del censimento e della revisione delle utilizzazioni in atto, le nuove concessioni connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR Lazio) sono rilasciate in via provvisoria;
 - d) i possessori o utilizzatori di pozzi e/o di derivazioni stabili o temporanee di acque superficiali sono tenuti alla installazione di dispositivi di misura dei volumi utilizzati. Le modalità e i tempi sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale;
 - e) al concessionario dei prelievi delle acque utilizzate a scopo idropotabile ed industriale spetta l'immediata installazione di dispositivi di misura del livello di falda secondo le specifiche e le modalità di volta in volta da richiedere all'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;
 - f) nelle aree servite da acquedotti pubblici l'uso domestico non deve eccedere il valore di 100 m³/anno;
 - g) per i pozzi ad uso domestico, nelle aree non servite da acquedotti pubblici, al valore di 100 m³/anno di cui alla lettera f) può essere aggiunto un incremento pari alle dotazioni idriche necessarie all'approvvigionamento idropotabile del nucleo familiare secondo gli standard del P.R.G.A.;
 - h) il superamento del 50% dei valori di prelievo consentiti alle precedenti lettere f) e g), qualora si ripeta per due o più anni, comporta il cambio del titolo d'uso, con conseguente obbligo di richiesta di concessione;
 - i) in presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acque sotterranee e superficiali per qualsiasi uso può essere rivista o revocata;
 - j) gli Enti competenti accertano la corretta installazione e manutenzione dei misuratori di portata e la corretta comunicazione dei volumi emunti;

7. Entro 3 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione, le Autorità competenti provvedono a completare il censimento e la revisione di tutte le derivazioni di acque dei laghi Albano e di Nemi.
8. Limitatamente alle aree ricadenti nell'ambito di applicazione come individuato nell'Allegato 1, i presenti provvedimenti sostituiscono e abrogano il punto 4 *Disposizioni amministrative*, articoli 1 e 2, della DGR Lazio 1317 del 5 dicembre 2003.

La presente deliberazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul BURL e consultabili presso i seguenti indirizzi web:

www.abr.lazio.it/TutelaAcquiferi

www.idrografico.roma.it/tutelacquiferi



Allegato1_BUR.pdf



Allegato_2.pdf